

Città di Randazzo

Decreto Sindacale n. 3 del 27-3-2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19: individuazione servizi e attività indifferibili da rendere in presenza nel Comune di Randazzo. Misure organizzative.

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, recante "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020" e, in particolare, il punto 3, che invita le amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 8.3.2020 che raccomanda "ai datori di lavoro pubblici di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)"

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. r) del DPCM 8.3.2020 che prevede che "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;"

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. s) del DPCM 8.3.2020 che, qualora sia possibile, "raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11.3.2020 che all'art. 1 comma 6, richiama l'art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 8.3.2020, che prevede "fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente.....e individuano le attività indifferibili in presenza".

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, c.d. "Cura Italia" che all'art. 87, commi 1 e 2) prevede espressamente che le PPAA devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

CONSIDERATO che in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 è necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO, in relazione all'individuazione di tali attività, di dover tener conto di quanto previsto dalla legge n. 146/1990 e dai contratti collettivi nazionali che hanno declinato i servizi essenziali in relazione alle varie tipologie di amministrazioni pubbliche, che è possibile assumere a parziale riferimento;

CHE l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si configura come presupposto necessario per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile;

CONSIDERATO che, nei casi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile, valgono le disposizioni di cui al c. 3 dell'art. 87 che recita che *“qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile anche nella forma semplificata di cui al comma 1 lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti di ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”*;

DATO ATTO che in un'apposita riunione con il Segretario Generale ed i Capi Settori si era già proceduto ad individuare i servizi e le attività indifferibili da rendere in presenza;

RAVVISATA la necessità di ulteriormente precisarli ed integrarli;

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

DECRETA

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e dall'art.87 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 sono individuate, di seguito, le attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune di Randazzo:
 - Polizia Municipale
 - Servizi connessi alla Segreteria del Sindaco e all'Ufficio di Gabinetto;
 - Servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;
 - Servizi di servizio di anagrafe, limitatamente a pratiche urgenti per carte d'identità, cambi di residenza, iscrizioni, immigrazioni e cancellazioni;
 - Servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
 - Servizi di protezione civile;
 - Ufficio economato per spese urgenti e indifferibili
 - Protocollo Generale limitatamente al ricevimento per due giorni alla settimana per pratiche urgenti indifferibili e per le quali non è possibile l'invio a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) o p.e.o. (posta elettronica ordinaria);
 - Messi Notificatori, per notifiche urgenti ed indifferibili, fermo restando che, di regola, le notifiche devono essere effettuate tramite p.e.c.;
 - Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento, detumolazione, rilascio concessioni cimiteriali, cremazione, tumolazione ed inumazione delle salme.
 - Servizio contenzioso per la ricezione degli atti giudiziari e per le pratiche urgenti e non rimandabili;
 - Attività connesse ai servizi sociali sia di carattere residenziali che non residenziali;
 - Attività di supporto agli organi istituzionali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall'art. 73 del Decreto legge n. 18/2020.
 - Attività connesse ai Sistemi Informatici, per interventi su eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dell'ente e per assistenza a problematiche derivanti dal ricorso allo smart working, nonché per l'eventuale attivazione di video conferenze per le riunioni degli organi di governo e collegiali.
 - Attività relative agli uffici della Ragioneria e delle Entrate, per mandati e reversali urgenti o per il rispetto delle scadenze di legge nonché per attestare la copertura

finanziaria e la regolarità contabile sugli atti e provvedimenti che devono adottati, quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto e quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.

- Servizi di fognatura e di depurazione.
 - Servizi di illuminazione pubblica relativamente ad attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente rete di illuminazione pubblica.
 - Servizi di Igiene e sanità pubblica limitatamente ad attività relative ad emergenze sanitarie, comportanti interventi diretti di personale, per accertamenti, verifiche e attività specifiche di competenza comunale.
2. Le attività non ricomprese nel punto 1, sono realizzate con modalità di lavoro agile (smart working), ove possibile.
 3. Esclusivamente per gli Uffici ove deve essere garantita la presenza fisica, si dovranno mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, quindi si raccomanda di entrare una persona alla volta nell'ufficio a cui si deve accedere e di sostare nelle sale/stanze antecedenti rispettando sempre la distanza e le misure igienico-sanitarie dettate dal Ministero della salute;
 4. Come previsto dall'art. 87 del decreto legge n. 18/2020, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata citata dalla predetta disposizione, devono essere utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità i Capi Settore possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
 5. Devono essere adottate forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale, fermo restando che in ogni caso devono essere adeguatamente garantiti i servizi di protezione civile, di polizia municipale e di sicurezza pubblica e di manutenzione sul patrimonio comunale;
 6. ribadire che nei rapporti tra gli Uffici del Comune di Randazzo e l'utenza esterna dovrà essere ulteriormente incentivato l'utilizzo di contatti telefonici e dei sistemi informatici, nell'ottica di ridurre qualsiasi spostamento ed assembramenti sul territorio;
 7. I Capi Settore devono porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19, garantendo il lavoro agile dei dipendenti loro assegnati, ove possibile, ed utilizzando gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva e delle disposizioni di legge adottate in materia;
 8. Deve essere assicurata la presenza dei Capi Settore per le attività che richiedono coordinamento presso la sede di lavoro, in conformità alle indicazioni di cui alla direttiva del Ministro della PA, ferme le attività che possono essere svolte in modalità agile;

DISPONE

che il presente decreto, oltre ad essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Randazzo, sia comunicato:

- al Segretario Generale dell'Ente
- al Corpo di Polizia Locale
- a tutti i Settori dell'Ente


IL SINDACO
Francesco Sgraj